ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE "A. ARGOLI"

SCUOLADELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO : TURISMO

Via G.Marconi ,51 – **67069 TAGLIACOZZO –** C.F. 81006950661

Segreteria tel. 0863/610335 – fax 0863/ 698510

sito web:http//istitutoturisticoargoli.it – e-mail: aqmm060003@istruzione.it

DELIBERA N^13 DEL 22/02/2019

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA SECONDARIA

IL COMMISSARIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con D.P.R. 21.11.2007, n 235;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse" , accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana"(art.2 , comma 2 , D.P.R. 08.03.1999, n.275);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31.07.2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la Legge 29.05.2017, n.71

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 17 ottobre 2018

DELIBERA

il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché il rispetto della dignità delle persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento.

Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della Legge 29 maggio 2017, n. 71.

2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica .
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto.
6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il dirigente scolastico.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici, o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione e le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.
8. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e dalle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica l'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3 – Codice disciplinare

1. Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della consapevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
    a) Presentarsi alle lezioni in ritardo;
    b) Presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale;
    c) Disturbare ripetutamente più di 5 volte lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione , provvedimento nota preside ;
    d) Tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, ecc.
2. Sono **infrazioni gravi :**
    a) Utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
    b) Fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola 1 nota personale;
    c) Frequentare irregolarmente le lezioni;
    d) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.2 comma 2 , del presente regolamento;
    e) Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
    f) Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
    g) Reiterare una delle condotte previste dal comma 1 . La reiterazione s'intende integrata a partire dopo la terza infrazione sanzionata;

h) Utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
i) Pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc, di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art.2 , comma 2, del presente regolamento.

3. Sono **infrazioni gravissime per cui è prevista la sospensione dalle lezioni:**
   a) Utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2 , comma 2 , del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
   b) Pubblicazione , in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta perseguire finalità discriminatorie o razziste ;
   c) La reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
   d) L'invio ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 2 , del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
   e) Minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
   f) Sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2 , del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
   g) Compiere atti di vandalismo su cose;
   h) Compiere atti di violenza , in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art,2 comma2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
   i) Inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
   j) Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
   k) Fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti;
   l) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2 , comma2 del presente regolamento;

m) Aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art., comma 2, del presente regolamento.

Art. 4 – VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le infrazioni previste nell'art. 3 , comma 1 , sono sanzionate , nell'immediatezza del fatto , dal docente che , sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale.Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite telefono o R/R .Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione scritta e/o 5 ritardi ingiustificati, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del comma seguente . Per comportamenti scorretti ripetuti ci saranno ovvie conseguenze sulla valutazione complessiva del voto di comportamento
2. Le infrazioni gravi di cui alle lettere a),b),c),d), dell'art. 3, comma 2 , sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del docente di classe con presa visione del dirigente scolastico o suo sostituto, comunicata alla famiglia in breve tempo che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b), dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Le violazioni di cui alle lettere e),f),g),h),i), dell'art. 3 comma 2 , sono sanzionate con la esclusione (in particolare dopo 3 episodi gravi)dai viaggi d'istruzione e stages prendendo anche in considerazione la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1 , comma 5,5 e 6 del presente regolamento.Il C di Classe valuterà l'entità della sospensione.IN accordo e su richiesta delle famiglie e dietro valutazione del C.diclasseil periodo di sospensione fino a 5 giorni potra essere commutato in attività di suipporto al tradizionale lavoro dei collaboratori scolastici e/o della Segreteria.Il voto attribuibile alla condotta puo essere insufficiente soprattutto nel caso delle frequenti reiterazioni.
3. Le infrazioni gravissime di cui all'art. 3 comma2 , sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni quindici fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1 , comma 5, 5 e 6 del presente regolamento . Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della consapevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e , in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n.249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dall'organo di garanzia e dal Commissario Governativo. l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Pairmenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente . in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art.3 , comma 1 , l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono

pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento.

2. Per le infrazioni gravi di cui all'art.3, comma2 , lettere a),b),c),d), punibili con ammonimento scritto del dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1 , della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal dirigente scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata , comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.
3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi1 e 2 del presente articolo, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e/o ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fax, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o , se maggiorenne , da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.
7. L' audizione si svolge alla presenza del dirigente scolastico e dal coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni contro interessati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal dirigente scolastico.
8. A seguito dell'audizione il dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati .In tutti gli altri casi, il Dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento penale deve concludersi entro il termine di giorni 30. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare ne l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.
10. Ogni intervento scritto del Consiglio di Classe, del D.S., dell'Organo di Garanzia ha effetti sulla valutazione del voto di comportamento.

Art. 6 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale.

1. L'Organo Collegiale è convocato dal Dirigente Scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.

2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatta sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art. 4, comma 3 del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

Art. 7 - l'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittimedella condotta ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8 – Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva non rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica d'appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 – Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 gg la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10 - Nei periodi di allontanamento superiori a 15 gg, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11 – In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

Art. 12 – **Impugnazioni**

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, verificati i fatti, e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo dall'Organi di Garanzia interno alla scuola. Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Commissario Governativo, è ammesso ricorso entro 15 gg decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 gg dal ricevimento del ricorso.

Art. 13 – L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede

- Un docente designato dal Collegio dei Docenti che designa anche un membro supplente
- Un genitore, eletto nei consigli di classe e designato dall'Assemblea dei Genitori Rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente
- Uno studente eletto nei consigli di classe o nella consulta e designato dall'Assemblea degli Studenti Rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente (due genitori effettivi e un supplente nella scuola secondaria di primo grado). Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art.5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007 n. 235.

Art. 14 - L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

Art. 15 - L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 16 - Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 17 - Del presente regolamento, affisso all'albo della scuola, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

Approvato Commissario d'Istituto nella seduta del 22/02/2019 Deliberazione n^ 13